

del portar dell'armi, sotto la medesima pena, eccettuando imperò tutti quelli i qual son ministri et prefetti sopra la iustitia et loro servitori.

Item, considerando esso signor governatore quando sia pericoloso l'uso et tenere di schioppi et archibusi a rota piccoli, quali hanno la canna da due palmi in giù, proibisce et comanda ad ogni et qualunque persona, come di sopra, che da qui avanti non ardisca nè presuma tenere in casa nè portare nè far portare nè usare detti schioppi nè archibusi, nè vendergli etiam per mercanti nè fargli vender per altre persone; anzi fra otto giorni proximi da venire ciaschuno gli debba effettivamente denuntiarli ad esso signor governatore, sotto pena a quelli i quali gli portaranno etiam disarmati e senza le rote, et gli saranno trovati addosso, della forca, et a quelli gli saranno trovati in casa, ad arbitrio di esso signor governatore; a qual pene si procederà con ogni cellere esecuzione, et a qualunque persone le terrano in casa o nelle loro botteghe o in altri luoghi et non gli haveranno denuntiati, passati detti otto giorni, incorreranno in pena di trecento scudi d'applicarsi ipso facto et senz'altra dichiarazione alla r<sup>da</sup> Cam<sup>a</sup> Apostolica, et della galea per dui anni o più o meno ad arbitrio di esso signor governatore. Et si ne farà esecuzione rigorosa et si procederà etiam nelle sopradette cose per via d'inquisitione, et si starà al giuramento et detto d'un testimonio solo degno di fede ad arbitrio di esso signor governatore; et allo accusatore, il quale sarà tenuto segreto, se gli darà la parte de la pena pecuniaria, et passati detti otto giorni, se fara cercare per il bargello et suoi essequitori senza rispetto alcuno e pubblicamente nelle case nelle quali parrà ad esso signor governatore.

Item, per provvedere alli scandali, quali giornalmente occorrono, per l'andare che si fa per Roma con li cocchi furiosamente, proibisce et comanda a tutti gli cocchieri di qualsivoglia persona, che da hoggi inanzi non ardisca nè presuma di giorno nè di notte andare con cocchi furiosamente per la città di Roma ne sue strade publiche, sotto pena di tre squassi di corda, alla quale se procederà senza alcuna remissione. Ma debbano andar con passo honesto et moderato, di modo che ognuno possa antivedere et scansarsi. Et in la medesima pena incorreranno tutti gli servitori et famigli, barilari et portatori di grano, quali senza proposito faranno correr overo andare furiosamente li lor cavalli per le strade publiche; notificandosi che incorrendo in tal prohibitione da due volte in su, oltre le pene sopradette, se gli darà pena la galea; et si procederà ancora per via d'inquisitione.

Item comanda a tutti homicidiali e banditi o disfidati, non solamente dalle terre, luoghi mediate vel immediate soggetti alla sancta Sede Apostolica et iurisdittione di S. Beat<sup>ne</sup>, ma d'ogni altro luogo ancora che sia fuora della detta iurisdictione di S. St<sup>a</sup> et Sede Apostolica, che tra dua giorni proximi debbano effettivamente essersi partiti di Roma e suo territorio e distretto, altramente, passato decto termine, si procederà contro di loro a cattura et punitione delle persone, vista la forma di detti bandi o disfidationi et delitti commessi.

Et similmente ordina qual si voglia persona che havesse per sigurezza sua ottenuto alcuno salvo condotto o fidanza, qual non habbi presentato fin qui al decto monsignor governatore, lo debba infra sei giorni dal dì della publicatione del presente bando haver presentato avanti S. Si-